

Pmi innovative con bonus ad hoc

Agevolazioni dell'Investment compact riservate a una nuova figura di impresa. Che deve essere di piccola e media dimensione, innovativa, non quotata, con l'ultimo bilancio certificato e costituita da non più di sette anni. Questo è quanto emerge dal decreto Investment compact, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio e in corso di pubblicazione in *G.U.* Le pmi con tali caratteristiche innovative potranno ottenere le numerose agevolazioni previste per le start-up innovative, come per esempio l'esonero dal pagamento dei diritti camerali e di bollo, potranno remunerare i propri collaboratori con strumenti alternativi come stock option e work for equity (altri servizi sulle start-up a pagina 45, ndr). Le pmi innovative avranno poi la possibilità di raccogliere capitale di rischio su portali online con il cosiddetto crowdfunding. Alle pmi innovative saranno riconosciuti inoltre gli incentivi fiscali per le società e le persone fisiche che investono in start-up innovative e consistenti in una detrazione nella misura del 19% per i soggetti Irpef e in una deduzione pari al 20% per quelli Ires.

I requisiti. Il decreto Investment compact prevede una serie di requisiti per poter qualificare la «pmi innovativa». Innanzitutto, viene richiesto che l'impresa non sia quotata e abbia l'ultimo bilancio certificato. La residenza può essere in Italia o anche in uno stato membro, purché abbiano una sede operativa o una filiale in Italia. Per quanto riguarda la definizione di pmi, il dl fa esplicito riferimento alla raccomandazione 2003/361/Ce, in base alla quale la categoria delle pmi è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Oltre ai suddetti requisiti soggettivi, per l'identificazione del carattere innovativo le imprese devono rispettare contemporaneamente due dei tre seguenti requisiti: volume delle spese in R&S almeno pari al 3%; impiego di personale altamente qualificato; essere titolare di privativa industriale.

Volume delle spese in R&S. Il primo requisito richiede che l'impresa sostenga spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% del maggior valore tra il costo o il valore totale della produzione. Ai fini del computo delle spese di ricerca e sviluppo, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, devono essere considerate: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), le spese relative ai servizi di

incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi del personale interno e di consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci e amministratori), le spese legali per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Sono escluse dal computo delle spese di ricerca e sviluppo quelle per l'acquisto di beni immobili.

Impiego di personale altamente qualificato. Il secondo requisito è attinente alla forza lavoro. In particolare, tra i requisiti alternativi richiesti per assumere la qualifica di pmi si annovera l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

- in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- ovvero, in percentuale ugua-

le o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

Titolare di privativa industriale. Il terzo e ultimo criterio riguarda la titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Iscrizione al registro delle imprese. Al fine di beneficiare della particolare disciplina riconosciuta a loro favore dal dl, la pmi innovativa deve essere iscritta in una istituzione sezione speciale del registro delle imprese. L'iscrizione avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, riportante le seguenti informazioni:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività

svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- elenco delle società partecipate;
- curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa della pmi;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard Xbrl;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- sito internet.

Queste informazioni devono essere rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità: le pmi innovative devono assicurare l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet.

Aggiornamento delle informazioni. La norma prevede inoltre l'aggiornamento periodico di tali informa-

Le pmi innovative in sintesi

Requisiti	Possono assumere la qualifica di pmi innovative, le imprese di piccola e media dimensione non quotate, in possesso di un bilancio certificato e di almeno due tra i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o con contratti di ricerca, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;• detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla Siae
Agevolazioni	Le pmi innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita dalle Cciao, potranno fruire delle agevolazioni già prevista per le start-up innovative, fatta eccezione per le disposizioni relative al fallimento e al mercato del lavoro
Incentivi fiscali	Le pmi innovative costituite da non più di 7 anni potranno avvantaggiarsi anche degli incentivi fiscali finora riservati ai soggetti che investivano in start-up innovative, consistenti in una detrazione nella misura del 19% per i soggetti Irpef e in una deduzione pari al 20% per quelli Ires. Non sono riconosciute alle pmi innovative le maggiorazioni previste per le start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
Equity crowdfunding	Anche le pmi innovative avranno possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso siti specializzati, c.d. crowdfunding

zioni, da effettuare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della pmi innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. In caso di perdita di questi requisiti o se non viene fatta la comunicazione, il conservatore del registro procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro entro 60 giorni. Rimane comunque l'iscrizione alla sezione ordinaria (possono cioè continuare a operare ma senza i vantaggi previsti a loro favore).

Le agevolazioni. Il dl Investment compact estende a favore delle pmi innovative numerose agevolazioni previste dal dl 179/2012 a favore delle start-up innovative. Alle Pmi innovative, in particolare, possono essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 29, 30 e 32 del dl 179/2012.

Deroga al diritto societario. Ai sensi dell'art. 26, in caso di perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, le start-up innovative (e le pmi innovative per l'estensione a opera del dl Investment compact) possono posticipare al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo, così come stabilito dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., rispettivamente per le spa e srl) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, per evitare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate. Nel caso, invece, di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea (da convocare senza indugio da parte degli organi competenti), in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale (così come stabilito dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., rispettivamente per le spa e le srl), può deliberare il rinvio della decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo.

Esonero dai diritti camerali. Le Pmi innovative, al pari delle start up innovative, saranno escluse dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti in favore delle Cciao per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. L'articolo 27 permette di remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for

equity.

Equity crowdfunding. Viene inoltre estesa alle pmi innovative la possibilità di utilizzare portali online per la raccolta di capitale di rischio attraverso siti specializzati, c.d. crowdfunding.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti. Gli incentivi fiscali (in vigore fino al 2016) previsti dall'art. 29 a favore dei soggetti che investono nelle start-up innovative vengono concessi dal dl Investment compact anche alle pmi innovative. Per le persone fisiche, l'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione dall'Irpef lorda pari al 19% della somma investita nel capitale di una o più start-up innovativa. L'investimento può avvenire direttamente a opera del contribuente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. L'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. In sostanza, la detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei tre anni successivi. L'investimento massimo detraibile:

- non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500 mila euro;
- deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto riguarda i soggetti Ires, l'agevolazione è una deduzione dal reddito imponibile Ires pari al 20% della somma investita direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo deducibile:

- non può eccedere in ciascun periodo d'imposta l'importo di 1.800.000 euro;
- deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

— © Riproduzione riservata —

Pmi innovative: gli adempimenti

Iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese

Per iscriversi alla sezione speciale del registro delle imprese, che le Cciao dovranno istituire, la pmi innovativa dovrà autocertificare, tramite il legale rappresentante, il possesso di tutti i requisiti previsti e presentare domanda completa di una serie di elementi precisamente indicati (come luogo e data di costituzione, sede, oggetto sociale, elenco dei soci, ultimo bilancio). Le informazioni contenute nella domanda sono disponibili per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, e le imprese devono assicurare l'accesso alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet

Aggiornamento periodico informazioni

Le pmi innovative dovranno aggiornare le informazioni entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno ed attestare il mantenimento dei requisiti previsti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, o comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisiti, le Pmi innovative saranno cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese